

COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Prot. nr. _____3159_____

Vicchio, 7 marzo 2022

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rebecca Bonanni
VICCHIO

Ai Capi Gruppo Consiliari:
Francesco Tagliaferri
Emiliano Salsetta
Samantha Latona
Paolo Cioni
LL.SS.

All'Albo Pretorio del Comune

OGGETTO: Invio verbale seduta del Consiglio Comunale

Si trasmette in allegato, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 29-04-2021.

Cordiali saluti.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Benedetta Dupuis)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 29-04-2021, tenutasi alle ore 20:00, in videoconferenza, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Ordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica

Risultano presenti all'appello in apertura di seduta i Signori:

CARLA' CAMPA FILIPPO	P	LANDI SABRINA	P
BACCIOTTI LAURA	P	GASPARRINI MARCO	P
BONANNI REBECCA	P	Salsetta Emiliano	P
TAGLIAFERRI FRANCESCO	P	BANCHI LORENZO	P
PIERI SANDRA	A	Latona Samantha	P
Parigi Andrea	P	CIONI PAOLO	P
ROSARI ETTORE	P		

Presiede la Sig.ra BONANNI REBECCA, assistita dal Segretario Comunale Dr.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni:

Proposta N. 36 Del 19-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

COMUNICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 24, 25, 25-BIS
DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DOMANDE DI ATTUALITA'

Immediata

Presidente: Ringrazio per la partecipazione alla giornata del XXV aprile e per l'incontro con le classi.

Sindaco: La mancanza di Paolo Pasquali ci immergente in un dolore per la perdita di un amico, un filosofo, un uomo di cultura. Amava l'olio che riteneva un toccasana per i bambini. Le più sentite condoglianze della Giunta e del Consiglio.

Ci tengo a comunicare che mercoledì scorso con gli Assessori e Sindaci abbiamo avuto un importante chiarimento per la promozione dei cammini di Dante e Giotto. Vicchio è parte attiva dell'Unione e sono stato contento di come è stato accolto il nostro progetto.

Salsetta: Mi unisco personalmente alle condoglianze e sono felice che tutte le rappresentanze locali abbiamo partecipato alle recenti iniziative tra cui il XXV aprile. Siamo presenti in questa sede anche grazie alla resistenza ed alla data che abbiamo da poco celebrato.

Tagliaferri: Riporto la vicenda tristissima di un nuovo naufragio di emigranti nel mare mediterraneo e depreco il delitto che si sta creando in questa situazione.

Banchi: Mi associo alle condoglianze della famiglia Pasquali. La "libertà" è una parola con molti significati ed stata spesso utilizzata senza tenere presente la vera essenza

della libertà, quale ad esempio, proprio quanto richiamato dal consigliere Tagliaferri.

Rosari: Ho un senso di disprezzo per quanto è successo. Non posso dimenticare la frase: nuotavamo in un mare di morte. Dobbiamo esser partigiani del diritto alla vita; dovrebbe esservi un coro univoco in questa direzione.

Latona: Sono costernata per quanto ho appreso e successo alla famiglia Pasquali. Mi associo anche alla denuncia di quanto accade sul mare.

Cioni: Mi associo alle condoglianze della famiglia Pasquali e per Vicchio è davvero una grave perdita. Ricordo, poi, che il soccorso in mare è obbligatorio e che tutte le unità navali dovrebbero adoperarsi per salvare le vite umane.

Parigi: Esprimo le condoglianze alla famiglia e mi aggrego al dolore per le vittime nel mediterraneo. Ringrazio AMPI e l'Amministrazione comunale per la manifestazione storica del XXV Aprile.

Gasparri: Mi dispiace che non sia una mozione perché avrebbe avuto più forza. Si tratta le persone come criminali e si vieta alle associazioni che vanno in mare a salvarli; poi dopo le tragedie ci avviciniamo. Chiedo che vengano riportate le coscienze alla ragione, sempre e non solo dopo i viaggi della disperazione.

Proposta N. 37 Del 22-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
OFFICINA VICCH19 SULL'AFFIDAMENTO PISCINA, PUNTO
DI RISTORO ANNESSO E CAMPEGGIO

Banchi: Siamo fortunati per avere tali beni pubblici dove si recano i vicchiesi e rinvio al testo della interrogazione presentata.

Il Sindaco illustra che il campeggio va sottoposto a manutenzione così come la piscina. Il Covid non ha aiutato per cui l'interesse è di aprire anche questa estate, anche con un breve incarico, per poi fare una gara pubblica per l'affidamento finale più lungo.

Banchi: Aspettiamo notizie e aggiornamenti, dichiarazione di soddisfazione.

Proposta N. 38 Del 22-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA PRESENTATA DAL
GRUPPO CONSILIARE OFFICINA VICCH19 SUL BANDO PER
AFFIDAMENTO PER SUPPORTO E STRATEGIA COORDINATA DI
ACCESSO AI FINANZIAMENTI DI ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI

Salsetta espone l'interrogazione ed il Sindaco illustra la risposta che poi comunque verrà prodotta anche in forma scritta.

Proposta N. 31 Del 31-03-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE ALLEANZA
PER VICCHIO AVENTE AD OGGETTO: USO ESCLUSIVO DELLA
LINGUA ITALIANA NEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINI-
ISTRAZIONE

Latona espone la mozione presentata facendo presente che si chiede che il Sindaco e

la Giunta si impegnino a garantire l'utilizzo esclusivo della lingua italiana negli atti della Pubblica Amministrazione.

Banchi: Trovo la mozione curiosa poiché il compito di una lingua non è quello di mantenersi intatta ma di evolversi con delle contaminazioni che non possiamo fare nostre ossia italianizzare.

Le stesse nostre parole derivano da altre lingue e dialetti. Dichiarazione di voto astensione.

Gasparrini: La mozione ha una ragione di base condivisibile ma le conclusioni non sono tali. Relativamente al prosieguo dell'intervento dello stesso si rinvia alla registrazione digitale della seduta consiliare stessa.

Cioni: Sono contrario ma non voglio stigmatizzare l'uso di parole straniere.

Latona: Mi sento offesa perchè sentire dire che la mozione sia ridicola è offensivo. Le culture devono mantenere la loro identità e la loro diversità e non si vuole escludere in maniera acritica. Il discorso è più ampio e si vuole conservare la tradizione della lingua italiana come valore aggiunto.

Gasparrini: Mi spiego meglio e rettifico perché certamente non volevo offendere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza per Vicchio in data 25.03.2021 prot. n. 3760;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 trattandosi di un mero atto d'indirizzo;

Viene posta in votazione la mozione:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n.1 (Latona)

Voti contrari n. 11 (Carlà Campa, Bacciotti, Bonanni, Tagliaferri, Parigi, Rosari, Landi, Gasparrini, Salsetta, Banchi, Cioni)

DELIBERA

DI RESPINGERE la mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza per Vicchio avente ad oggetto: **USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

NISTRA PER VICCHIO AVENTE AD OGGETTO: RICHIESTA I=STITUZIONE COMMISSIONE D'INCHIESTA E TAVOLI DI LA=VORO A REGIONE TOSCANA

Immediata

Gasparri: Il 15 aprile è partita un'inchiesta su cui non entriamo nel merito per far svolgere correttamente le indagini. Vorrei fare una commissione di inchiesta a livello anche comunale.

Salsetta propone emendamenti che sono accolti dopo una breve sospensione. Intervengono a sostegno il consigliere Tagliaferri ed il Sindaco.

Cioni: dichiarazione di voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra per Vicchio in data 22.04.2021 prot. n. 5076;

VISTI gli emendamenti presentati;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 trattandosi di un mero atto d'indirizzo;

Viene posta in votazione la mozione:

Presenti n. 12

Voti Favorevoli n. 12

DELIBERA

DI APPROVARE la mozione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra per Vicchio ed emendata avente ad oggetto: RICHIESTA ISTITUZIONE COMMISSIONE D'INCHIESTA E TAVOLI DI LAVORO A REGIONE TOSCANA.

Proposta N. 43 Del 22-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTROSINISTRA PER VICCHIO AVENTE AD OGGETTO: RICHIESTA I=STITUZIONE COMMISSIONE D'INCHIESTA E TAVOLI DI LA=VORO A REGIONE TOSCANA

NU

Immediata

Rosari espone la mozione.

Tagliaferri si associa con Banchi con l'orgoglio di votare favorevolmente.

Latona dichiara il suo voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra per Vicchio in data 22.04.2021 prot. n. 5076;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del

18.08.2000 trattandosi di un mero atto d'indirizzo;

Viene posta in votazione la mozione:

Presenti n. 12
Voti Favorevoli n. 11
Contrari n. 1 (Latona)

DELIBERA

DI APPROVARE la mozione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra per Vicchio avente ad oggetto: SOSTEGNO DDL ZAN CONTRO OMOTRANSFOBIA E MISOGINIA.

Proposta N. 44 Del 22-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTROSINISTRA PER VICCHIO AVENTE AD OGGETTO: VICTIM BLAMING, SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA, SENSIBILIZZAZIONE

Immediata

Tagliaferri espone la mozione.

Latona: Ringrazio per la mozione e contesto la attenuante della provocazione.

Cioni dichiara il voto favorevole poiché ci dissociamo dell'intervento degradante di Grillo come del resto tutto il movimento che ha fatto approvare la procedura del codice rosso.

Rosari. Relativamente all'intervento dello stesso si rinvia alla registrazione digitale della seduta consiliare stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra per Vicchio in data 22.04.2021 prot. n. 5076;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 trattandosi di un mero atto d'indirizzo;

Viene posta in votazione la mozione:

Presenti n. 12
Voti Favorevoli n. 12

DELIBERA

DI APPROVARE la mozione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra per Vicchio avente ad oggetto: VICTIM BLAMING, SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA, SENSIBILIZZAZIONE.

Proposta N. 46 Del 23-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO
5 STELLE AVENTE AD OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MAGISTRATO NICOLA GRATTERI

Immediata

Il consigliere Cioni espone la mozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in data 22.04.2021;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 trattandosi di un mero atto d'indirizzo;

Viene posta in votazione la mozione:

Presenti n. 12

Voti Favorevoli n. 12

DELIBERA

DI APPROVARE la mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MAGISTRATO NICOLA GRATTERI.

Proposta N. 33 Del 15-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Immediata

Per il dibattito sulla presente deliberazione si rimanda alla registrazione integrale depositata presso l'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla*

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836A *decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

VISTE:

- la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede quali debbano essere le fattispecie oggetto di disciplina regolamentare, specificatamente:

- a) *disciplina delle dichiarazioni in materia;*
- b) *procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- c) *individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili;*
- d) *scelta dell'erogazione o meno del servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *eventuali ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle di legge;*
- f) *disciplina delle sanzioni in caso di occupazioni e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili;*

- la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che recita *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*:

PRESO ATTO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con propria deliberazione n:144 in data 28.12.2020 è stato istituito e disciplinato con apposito regolamento il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei precedenti prelievi, contestualmente abrogati, ovvero:

- TOSAP – regolamento comunale approvato, da ultimo, con delibera di CC .n. 41 del 29/04/2016;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il cui regolamento risultava approvato, da ultimo, con delibera di CC n.42. del 29/04/2016

PRESO ATTO che nel primo periodo di applicazione della nuova entrata patrimoniale i competenti uffici comunali hanno rilevato la necessità di provvedere a modifiche della disciplina del canone, provvedendo a modificare il testo del regolamento approvato, eliminando alcune norme che apparivano ridondanti e disciplinando in modo puntuale e più congruo rispetto all'organizzazione dell'Ente le modalità di rilascio delle

autorizzazioni / concessioni, nonché prevedendo l'abolizione del servizio delle pubbliche affissioni a partire dal 1° Dicembre prossimo, in attuazione della facoltà concessa dalla Legge e stante la scarsa remunerabilità del suddetto servizio e la difficoltà gestionale che un'entrata del genere comporta per l'Ente, sia per l'impossibilità di svolgere il servizio in economia che per lo scarso interesse che lo stesso può rivestire al fine di un eventuale affidamento esterno, come da indagine esperita dagli uffici dell'Ente:

VISTA, pertanto, la bozza di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, snellita rispetto al testo precedentemente deliberato ed organizzata in modo più logico, raggruppando norme comuni alle varie tipologie di fattispecie imponibili, e che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relative al canone patrimoniale di cui alla legge 160/2019 (n°4 articoli);
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, basata sull'organizzazione degli uffici del comune e sulle competenze assegnate dalla Giunta. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza (n°10 articoli);
- TITOLO III: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza (n°9 articoli);
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni (n°8 articoli);
- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni, con rinvio alla precedente disciplina tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18

del D.lgs 507/93 fino al 1° dicembre 2021 (n°1 articolo);

- TITOLO VI: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni (n°9 articoli)
- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria (n°7 articoli)
- TITOLO VIII - Disciplina del canone mercatale (n°6 articoli);
- TITOLO IX: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni (n°8 articoli);
- ALLEGATO A - Classificazione del territorio comunale in zone per applicazione delle tariffe
- ALLEGATO B - Griglia delle tariffe per le varie fattispecie (ferma restando la competenza della Giunta nella deliberazione delle tariffe stesse);

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

PRESO ATTO che al Canone Patrimoniale non si applica l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata dato che il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per entrate patrimoniali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTO il parere favorevole, dal Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Con voti:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 11

Contrari n. 1 (Latona)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone patrimoniale relativo ai mercati*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come da allegato A), per quanto espresso in premessa;
2. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 e che sostituiscono quanto precedentemente deliberato (delibera n°144 del 28.12.2020)
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:
Presenti n. 12
Voti favorevoli n. 11
Contrari n. 1 (Latona)

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'E=
SERCIZIO FINANZIARIO 2020

Immediata

Per il dibattito sulla presente deliberazione si rimanda alla registrazione integrale depositata presso l'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e le successive deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni allo stesso;

Visto ed esaminato con tutti i documenti relativi, il Rendiconto della Gestione delle entrate e delle spese di questo Comune per il detto esercizio, reso, in base alle vigenti disposizioni, dal Tesoriere Banca Intesa San Paolo S.p.A.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2021 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 08.04.2021, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 nonché la relazione al rendiconto della gestione 2020 prevista dall'art.151 comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista, altresì, la relazione del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n- 267, in merito al Rendiconto della Gestione di che trattasi;

Viste le norme relative ai vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2020;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/9/2011 n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti Locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto, e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente Locale;

Visto l'art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede l'obbligo per i Comuni di allegare al Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie società partecipate, ma limitatamente ai casi in cui le società partecipate rientrino nella definizione di cui all'art. 11-quinquies del medesimo decreto, vale a dire nel caso in cui l'Ente detenga direttamente o indirettamente almeno il 20% del capitale sociale;

Visto l'art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, il quale dispone che alle

relazioni ai bilanci consuntivi delle P.A. sia allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal Responsabile Finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

Dato atto, altresì, della inesistenza di debiti fuori bilancio come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi dell'Ente;

Visto lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, redatto secondo le istruzioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

Visto il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo all'anno 2020 dal quale scaturisce un disavanzo di amministrazione di - € 1.063.376,61 dovuto all'accantonamento obbligatorio della quota libera dell'avanzo di amministrazione, risultata incapiente, al Fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché agli altri vincoli e obblighi di destinazione

Preso atto della relazione dell'Organo di revisione;

Che la procedura del ripiano del disavanzo presenta la seguente situazione:

- la composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
a) MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	€ 891.118,52
b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	€ 37.129,94
c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b)	€ 853.988,58
d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO	€ 1.063.376,61
e) QUOTA NON RECUPERATA DA APPLICARE AL BILANCIO 2021 (c-d) (solo se valore positivo)	€ 209.388,03

ANALISI DEL DISAVANZO	Composizione del disavanzo				
	Disavanzo dell'esercizio precedente (a)	Disavanzo dell'esercizio 2021 (b)	disavanzo ripianato nell'esercizio 20120 (c)=a-b	quota del disavanzo da ripianare nel 2020 (d)	ripiano no effettuato nell'esercizio (e)=d-c
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			€ -		€
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 891.118,52	€ 853.988,58	€ 37.129,94	€ 37.129,94	€
Disavanzo tecnico al 31.12....			€ -		€
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL			€ -		€
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizioda ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			€ -		€
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	261.647,97	€ 209.388,03	€ 52.259,94	€ 87.215,99	€ 34.95
TOTALE	€ 1.152.766,49	€ 1.063.376,61	€ 89.389,88	€ 124.345,93	€ 34.95
MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO ¹	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		esercizio 2021	esercizio 2022	esercizio 2023	esercizi succe
Disavanzo al 31.12.15					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 853.988,58	€ 37.129,94	€ 37.129,94	€ 37.129,94	€ 742.59
Disavanzo tecnico al 31.12....					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL ⁸					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	€ 209.388,03	€ 122.172,04	€ 87.215,99	€ -	
TOTALE	€ 1.063.376,61	€ 159.301,98	€ 124.345,93	€ 37.129,94	€ 742.59
1 Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente					

Richiamata la deliberazione n. 30/SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti Sezione Autonomie del 25/10/2016 la quale enuncia il seguente principio di diritto:

“l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo. Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliazione in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato”.

Considerato che l'Ente non è riuscito a rispettare il precedente piano di rientro del disavanzo approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del precedente rendiconto della gestione, si rende necessario apportare una modifica al piano di rientro del disavanzo che preveda una sua applicazione nei due esercizi successivi come riportato nel prospetto sopra evidenziato.

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014;
- i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/2 relativo alla gestione di competenza finanziaria;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale.

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla I Commissione Consiliare riunitasi in data 26.04.2021;

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Funzionario responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Contrari n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Cioni)

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il Rendiconto della Gestione finanziario di questo Comune per l'esercizio 2020 nelle seguenti risultanze finali:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				491.316,21
RISCOSSIONI	(+)	1.438.540,08	11.053.276,84	12.491.816,92
PAGAMENTI	(-)	1.829.996,27	10.335.816,75	12.165.813,02
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			817.320,11

COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			817.320,11
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.977.862,69	2.350.456,64	6.328.319,33
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.236.144,98	1.818.010,57	4.054.155,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			86.724,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			514.769,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			2.489.989,52
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				2.455.831,77
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				10.000,00
Altri accantonamenti				3.997,48
			Totale parte accantonata (B)	2.469.829,25
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				6.567,48
Vincoli derivanti da trasferimenti				696.091,81
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				94.813,32
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				2.685,95
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	800.158,56
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	283.378,32
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-1.063.376,61
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2020

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

2) Di dare atto che:

Il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 è costituito da:

Il Conto del bilancio redatto secondo il D.Lgs. n. 118/2011, composto da:

- gestione delle entrate;
- riepilogo generale delle entrate per titoli;
- gestione delle spese;
- riepilogo delle spese per missioni;
- riepilogo generale delle spese per titoli;
- quadro generale riassuntivo;
- verifica degli equilibri;
- conto economico;
- stato patrimoniale;

e dai seguenti allegati al Rendiconto elaborati secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- k) il prospetto dei dati SIOPE;
- l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- m) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo prevista dall'art. 231 del TUEL e dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
- n) la relazione del Revisore unico dei conti.

3) Di approvare, inoltre:

- a) il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/9/2011 n. 148, e disporre per la trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- b) la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal Responsabile Finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;
- c) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti partecipati;
- d) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.
- e) il quadro riassuntivo della gestione di cassa sottoscritto dal Tesoriere Comunale BancaIntesa San Paolo S.p.A.;
- f) il Piano degli indicatori per l'anno 2020;

4) Di dare atto che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118),

come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 1.379.920,98.
- W2 (equilibrio di bilancio): € 329.350,70
- W3 (equilibrio complessivo): € 325.353,22

5) **Di adottare** contestualmente alla presente, specifico atto consiliare relativo al ripiano del disavanzo 2020 secondo le disposizioni dell'art. 188 del TUEL n. 267/2000, nonchè di quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 30 del 25/10/2016.

6) **Di dare atto:**

- della inesistenza di debiti fuori bilancio come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi dell'Ente;

- che questo Comune non gestisce alcun servizio produttivo;

7) **Di trasmettere** i dati contabili relativi al Rendiconto 2020 ed ai suoi allegati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato (BDAP) entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del Rendiconto della gestione 2020 come previsto dall'art. 4 del D.M. 12 maggio 2016, dando atto che l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalità *"in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio"* la quale ha avuto esito positivo;

8) **Di provvedere** alla pubblicazione del Rendiconto della gestione e dei suoi allegati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, con

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con il seguente esito:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Contrari n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Cioni)

Proposta N. 35 Del 19-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - IV Variazione
al bilancio ed applicazione della quota di disavanzo di amministrazione scaturita dal Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020

Immediata

Per il dibattito sulla presente deliberazione si rimanda alla registrazione integrale depositata presso

l'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

Con la propria deliberazione n. 38 in data odierna è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 da cui risulta un avanzo di amministrazione di € **2.489.989,52**;

CHE a seguito della destinazione della parte disponibile del suddetto avanzo al Fondo Crediti di dubbia esigibilità 2020 determinato in € 2.455.831,77, nonché alla parte vincolata di € 800.158,56 e alla parte destinata agli investimenti di € 283.378,32 di cui agli allegati a) b) e c) al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, si determina un disavanzo di € -1.063.376,61;

Considerato che con la suddetta deliberazione si provvede a confermare il piano di rientro del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con delibera n. 36/CC dell'11/05/2017, prevedendo un ripiano del medesimo in 27 anni a partire dall'esercizio 2017.

Che a seguito di tale modifica le risultanze sono le seguenti:

DESCRIZIONE	IMPORTO
a) MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	€ 891.118,52
b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	€ 37.129,94
c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b)	€ 853.988,58
d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO	€ 1.063.376,61
e) QUOTA NON RECUPERATA DA APPLICARE AL BILANCIO 2021 (c-d) (solo se valore positivo)	€ 209.388,03

Che la procedura del ripiano del disavanzo presenta la seguente situazione:

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO ¹	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO		
		esercizio 2021	esercizio 2022	esercizio 2023
Disavanzo al 31.12.15				
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 853.988,58	€ 37.129,94	€ 37.129,94	€ 37.129,94
Disavanzo tecnico al 31.12....				

Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL ⁸				
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio				
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	€ 209.388,03	€ 122.172,04	€ 87.215,99	0,00
TOTALE	€ 1.063.376,61	€ 159.301,98	€ 124.345,93	€ 37.129,94

VISTO l'art. 188 del TUEL il quale dispone che l'eventuale disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto. Il disavanzo può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Richiamata la deliberazione n. 30/SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti Sezione Autonomie del 25/10/2016 la quale enuncia il seguente principio di diritto:

“l'obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all'art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall'organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo. Laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato”.

Considerato che l'Ente non è riuscito a rispettare il precedente piano di rientro del disavanzo approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del precedente rendiconto della gestione, si rende necessario apportare una modifica al piano di rientro del disavanzo che preveda una sua applicazione nei due esercizi successivi, applicando al bilancio corrente, in aggiunta alla quota di disavanzo prevista per l'anno 2021, la quota non ripianata pari ad € 34.956,05, come si evince dal prospetto sopra riportato.

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione C.C. n. 146 del 28/12/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

VISTA la Legge 30/12/2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

VISTO l'art. 175 del TUEL modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO l'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA inoltre la necessità e l'urgenza, per garantire il buon funzionamento dei servizi dell'Ente, di apportare al bilancio di previsione alcune variazioni che si sostanziano come segue:

- Previsione di storni di fondi tra capitoli di spesa per intervenute esigenze nella gestione dei diversi servizi;
- Maggiore entrata derivante da sponsorizzazioni per la realizzazione del progetto "Le vie della Forma";
- Rimborso da parte della Regione Toscana di spese sostenute per la realizzazione di viabilità alternativa al ponte in località Spinoso danneggiato dagli eventi sismici del dicembre 2019 per € 22.000,00;
- ,
- Utilizzo del predetto rimborso di € 22.000,00 per interventi di riparazione del ponte situato in località Ponte a Vicchio;

RITENUTO provvedere in merito apportando al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni elencate nell'allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente variazione viene effettuata nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e nel rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale;

DATO ATTO altresì che presente proposta è stata esaminata dalla I Commissione Consiliare riunitasi in data 26.04.2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d. lgs. 18.8.00 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse;

Con votazione

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Contrari n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Cioni)

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto:

DI APPLICARE al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 il disavanzo di amministrazione 2020 quantificato in € 209.388,03 provvedendo a

modificare il precedente piano di rientro del disavanzo approvato in sede di approvazione del Rendiconto 2019, applicando la quota non recuperata pari ad € 34.956,05 al bilancio corrente, mentre resta invariata quella prevista all'esercizio 2022.

DI DARE ATTO che a seguito di quanto sopra richiamato, l'importo del disavanzo di amministrazione da imputare rispettivamente agli esercizi finanziari 2021 2022 e 2023 risulta ripartito come dal seguente prospetto:

esercizio 2021	esercizio 2022	esercizio 2023
€ 37.129,94	€ 37.129,94	€ 37.129,94
€ 122.172,04	€ 87.215,99	0,00
€ 159.301,98	€ 124.345,93	€ 37.129,94

DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2021-2023 le variazioni di cui all'elenco allegato A) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che parimenti si intende modificato il Documento Unico di Programmazione;

DI DARE ATTO che la presente variazione viene effettuata nel rispetto degli equilibri di bilancio come da prospetto allegato B) al presente atto e nel rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale.

DI TRASMETTERE al Tesoriere dell'Ente il prospetto previsto dall'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, allegato al presente provvedimento di approvazione della variazione al bilancio.

DELIBERA altresì

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le motivazioni specificate in narrativa, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Contrari n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Cioni)

DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Immediata

Per il dibattito sulla presente deliberazione si rimanda alla registrazione integrale depositata presso l'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Capo IV del regolamento dell'Istituzione Don Milani approvato con Deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2001 che detta disposizioni in materia di contabilità finanziaria della suddetta Istituzione;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 28.09.2020, resa immediatamente eseguibile ;

VISTI in particolare gli artt. 37 e 38 del suddetto regolamento nei quali si dispone l'approvazione del conto annuale che espone, per ciascun stanziamento del bilancio annuale, le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare;

PREMESSO che:

- Con D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 c. 3 della Costituzione;

- Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO il principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi afferenti questa Istituzione, come trasmesso dall'Ufficio Finanziario con lo schema che si allega alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'allegato prospetto dimostrativo del risultato della gestione finanziaria:

ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili dell'Ente;

VISTI:

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento dell'Istituzione Don Milani;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO atto che il presente argomento è stato esaminato dalla I Commissione Consiliare riunitasi in data 26.04.2021;

VISTO il parere del Revisore unico;

Il Presidente mette in votazione la proposta

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Cioni)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **DI APPROVARE** l'allegato schema di Rendiconto dell'Istituzione Don Milani

relativo all'esercizio finanziario 2020;

2. DI PRENDERE ATTO dei risultati della gestione di cassa del Tesoriere che concordano perfettamente con le scritture contabili dell'Ente dalle quali emergono le risultanze finali di cui all'allegato;

3. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Cioni)

Proposta N. 39 Del 22-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

NUOVO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUZIONE CULTURALE "CENTRO DOCUMENTAZIONE
DON LORENZO MILANI - SCUOLA DI BARBIANA" A SEGUITO
DI DIMISSIONI - PRESA DATTO E CONFERMA

Immediata

Per il dibattito sulla presente deliberazione si rimanda alla registrazione integrale depositata presso l'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 74 del 27.6.2001, modificata con successive deliberazioni consiliari n. 47 del 9.4.2010 e n. 24 del 26.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata costituita l'Istituzione Culturale "Centro Documentazione Don Lorenzo Milani - Scuola di Barbiana" ed approvato il relativo Regolamento;

RICHIAMATA la precedente propria deliberazione n. 76 del 30.06.2020 avente per oggetto: "Istituzione Culturale 'Centro Documentazione Don Lorenzo Milani - Scuola di Barbiana' – Presidente e Consiglio di Amministrazione – Provvedimenti", esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano designati il Presidente ed i Componenti del Consiglio di Amministrazione;

VISTE le dimissioni presentate in data al prot. n. 3988 del 30 marzo 2021 dal sig. Paolo Pasquali quale membro del Consiglio di Amministrazione sopracitato;

VISTO l'Avviso per la sostituzione di n. 1 Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana con termine per la presentazione delle domande al 15 aprile 2021;

VISTA la domanda pervenuta tramite PEC al protocollo dell'Ente n. 4340 del 07.04.2021 del Sig. Paolino Landi;

ESAMINATA la stessa domanda comprensiva del curriculum;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 22.04.2021 con la quale viene nominato il Sig. Paolino Landi quale membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Culturale 'Centro Documentazione Don Lorenzo Milani - Scuola di Barbiana in sostituzione del dimissionario Sig. Paolo Pasquali;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla presa d'atto ed alla conferma della nomina del Sig. Paolino Landi quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Culturale Centro Documentazione Don Lorenzo Milani - Scuola di Barbiana, in sostituzione del dimissionario Sig. Paolo Pasquali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Presenti n. 12

Con voti favorevoli n. 9

Astenuti n. 3 (Salsetta, Banchi, Latona)

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1 - DI PRENDERE ATTO E CONFERMARE la nomina del Sig. Paolino Landi quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Culturale "Centro Documentazione Don Lorenzo Milani - Scuola di Barbiana" in sostituzione del dimissionario Sig. Paolo Pasquali.

Proposta N. 45 Del 22-04-21

Esito Esame: Rinvia

Oggetto: ISTITUZIONE CULTURALE: COSTITUZION. APPROVAZIONE STATUTO, REGOLAMENTO

Per il dibattito sulla presente deliberazione si rimanda alla registrazione integrale depositata presso l'Ufficio Segreteria. **Immediata**

Proposta N. 40 Del 22-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

Attribuzione del tipo d'intervento T3 ad un edificio posto in Frazione Villore n. 201 e 202 - Previsione di spesa d'atto ai sensi dell'art. 22 comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo - Proposta di nuova attribuzione classe d'intervento ad edificio privato

Per il dibattito sulla presente deliberazione si rimanda alla registrazione integrale depositata presso l'Ufficio Segreteria. **Immediata**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera Numero 31 del 08-04-19 è stato definitivamente approvato il Piano Operativo (PO) vigente;
- le Norme tecniche di attuazione del PO disciplinano le possibilità di trasformazione del patrimonio edilizio esistente in relazione ai tipi di intervento attribuiti ai singoli edifici, secondo l'articolazione prevista all'art. 18:
 - intervento di **tipo 1 - t1**
 - intervento di **tipo 2 - t2**
 - intervento di **tipo 3 - t3**
 - intervento di **tipo 4 - t4**
 - intervento di **tipo 5 - t5**
- la disciplina definita dall'art. 22 comma 3 prevede che: *per l'eventuale nuova attribuzione ad edifici ai quali è stato erroneamente attribuito un tipo di intervento, provvederà l'A.C., attraverso gli uffici competenti, sulla base delle documentazioni presentate dagli interessati, a cui dovrà seguire Delibera di presa d'Atto da parte del Consiglio Comunale.*

VISTA l'istanza presentata in data 16.03.2021 prot. 3360 dai sig.ri Nicola M. Genovese e Cristina Chierogato, in qualità di proprietari dell'edificio situato in fraz. Villore n. ri 201 e 202, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 68 mappale n. 203, con la quale viene richiesta l'attribuzione del tipo d'intervento T3;

ESAMINATA la Relazione Tecnica allegata alla richiesta (all. A) dalla quale risulta che:

- a) nel precedente Regolamento Urbanistico l'edificio risultava in *classe C4 (colorazione viola scuro) e con interventi ammessi stabiliti dall'art. 36, ovvero con possibilità di effettuare Ristrutturazione Edilizia – con interventi d1, d3, d10, d12, d13, d15. Tra i quali vi è la possibilità di costruzione cordolo sopra la muratura esistente, modifica di aperture e finiture esterne, adeguamento delle altezze interne ed altro.*
- b) in fase di adozione del Piano Operativo l'edificio aveva una classificazione analoga agli edifici T3 e che non è stata presentata alcuna osservazione o richiesta di classificazione in T2;
- c) dalla documentazione fotografica risulta che l'edificio ha caratteristiche costruttive ed architettoniche analoghe ad altri edifici che risultano classificati t3;

CONSIDERATO di ritenere appropriata l'attribuzione del tipo d'intervento t3 in luogo del t2, in relazione ai criteri di classificazione stabiliti dall'art. 22 comma 2, di seguito riportati:

2. Il tipo d'intervento 2 – t2 è riferito agli edifici storici caratterizzati da elementi architettonici di pregio o a edifici e complessi di edifici significativi per la loro tipologia ed il loro inserimento nel contesto paesaggistico;
3. Il tipo d'intervento 3 – t3 è riferito agli edifici o complessi di valore

architettonico minore o con singoli elementi architettonici di pregio, più o meno integri, ma comunque rappresentativi dell'insediamento tradizionale; può riferirsi anche ad edifici recenti da considerare consolidati per tipologia, immagine e configurazione;

VISTA l'istruttoria tecnica e la proposta del Responsabile del Servizio, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

RITENUTO pertanto:

- di condividere l'argomentazione fornita dai richiedenti in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del tipo d'intervento T3 all'edificio posto in fraz. Villore n.ri 201 e 202, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 68 mappale n. 203;
- di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo, all'attribuzione del tipo d'intervento T3 all'edificio oggetto di richiesta;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,
- il Piano Operativo approvato con delibera n. 31 del 08-04-19;
- la L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 04-032021;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di non rilevanza contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo dell'attribuzione del tipo d'intervento T3 all'edificio posto in fraz. Villore n.ri 201 e 202, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 68 mappale n. 203;

2. DI DARE ATTO che la rettifica dell'attribuzione del tipo d'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo, non costituisce variante;

3. DI DARE ATTO altresì che, l'aggiornamento della corrispondente tavola del Piano Operativo (Tavola NORD), sarà predisposto in occasione della prossima variazione cartografica;

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Vicchio, nonché di trasmetterne copia al richiedente.

Proposta N. 41 Del 22-04-21

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

Approvazione di criteri interpretativi e applicativi delle Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo Comunale per l'installazione di impianti fotovoltaici, solare termico e di efficientamento energetico in generale

Immediata

Per il dibattito sulla presente deliberazione si rimanda alla registrazione integrale depositata presso l'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera Numero 31 del 08-04-19 è stato definitivamente approvato il Piano Operativo (PO) e che disciplina normativa è contenuta nelle Norme tecniche di attuazione (NTA);
- le Norme tecniche di attuazione del PO disciplinano le possibilità di trasformazione del patrimonio edilizio esistente in relazione ai tipi di intervento attribuiti ai singoli edifici, secondo l'articolazione prevista all'art. 18:
 - intervento di **tipo 1 - t1**
 - intervento di **tipo 2 - t2**
 - intervento di **tipo 3 - t3**
 - intervento di **tipo 4 - t4**
 - intervento di **tipo 5 - t5**

EVIDENZIATO che:

- in conseguenza delle varie agevolazioni fiscali consentite a livello nazionale per gli interventi di efficientamento energetico e per l'installazione di impianti di solare termico e fotovoltaico, è emersa la necessità di fornire chiarimenti ed interpretazioni del quadro normativo ai diversi operatori interessati;
- con direttiva del 1 Aprile la Giunta Comunale ha rilevato la difficoltà dei cittadini di effettuare la manutenzione degli edifici e di usufruire dei bonus governativi per la rigidità delle previsioni contenute nelle norme tecniche di attuazione che non rivestono i caratteri propri della generalità ed astrattezza e dato mandato al Responsabile dell'ufficio tecnico, di procedere agli atti d'interpretazione autentica o alla modifica delle norme;

RITENUTO di procedere intanto ad una interpretazione del quadro normativo definito dalle NTA, per fornire risposte immediate ai vari operatori interessati, riservando di valutare in un secondo momento una potenziale variante;

PRESO ATTO della Circolare interpretativa (all. A) redatta dal Responsabile del servizio, nella quale si analizza il quadro normativo definito dalle NTA in relazione ai seguenti criteri:

- 1) classificazione e tipi d'intervento del patrimonio edilizio esistente;

- 2) territorio urbanizzato;
- 3) territorio rurale;
- 4) art. 58 delle Norme tecniche di attuazione.

RITENUTO pertanto di condividere e di prendere atto delle argomentazioni contenute nella Circolare interpretativa a firma del Responsabile del Servizio;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,
- il Piano Operativo approvato con delibera n. 31 del 08-04-19;
- la L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 04-03-2021;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di non rilevanza contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Cioni)

DELIBERA

1. DI CONDIVIDERE E DI PRENDERE ATTO dei criteri interpretativi e applicativi delle Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo Comunale per l'installazione di impianti fotovoltaici, solare termico e di efficientamento energetico in generale, contenuti nella Circolare interpretativa (All. A) a firma del Responsabile del Servizio;

2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Vicchio;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000, con il seguente esito:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Cioni)

Il presente verbale è redatto in forma sintetica, la versione integrale dello stesso è riportata agli atti in registrazione, depositati presso l'Ufficio Segreteria.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Presidente
BONANNI REBECCA

f.to Il Segretario Comunale
DUPUIS MARIA BENEDETTA